



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. 21010

Spett.li

info@casartigiani.treviso.it

ARTIGIANATO TREVIGIANO
CASARTIGIANI TREVISO - C.A.S.A.

ccsa@artigianatotrevigiano.com

CENTRO CASTELLANO SERVIZI PER
L'ARTIGIANATO

info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it
info@cf.confart.tv

CONFARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA
MARCA TREVIGIANA

info.treviso@cna.it
info@cnacastelfrancoveneto.it

CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA - C.N.A.

Oggetto: ATTIVITÀ DI “SERVIZIO ALLA PERSONA” – GIORNATE ED ORARI DI ESERCIZIO

Sono pervenute a questo Comune numerose richieste da operatori del settore dei “servizi alla persona” (attività artigianali di acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori) in ordine alla possibilità o meno di tenere aperta l'attività nelle giornate festive e/o di poter determinare gli orari a seconda delle esigenze dell'utenza e degli operatori stessi.

In linea generale, le perplessità derivano dal fatto che si fa riferimento a normativa (regolamenti, ordinanze, ecc..) che si è succeduta nel tempo, spesso derivante da situazioni contingenti (es: aperture “natalizie”, aperture “post Covid”, ecc.), **normativa che una volta per tutte** –va chiarito- in molte parti può e **deve essere automaticamente disapplicata.**

Da un punto di vista giuridico, infatti, è necessario fare riferimento alla progressiva liberalizzazione intervenuta a vari livelli a favore delle diverse attività economiche, susseguitasi a partire dalla direttiva comunitaria n. 2006/123/CE (cosiddetta “*Bolkestein*”) e dalla relativa disciplina nazionale di recepimento (D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59), ed ulteriormente ribadita e rafforzata con i successivi decreti cosiddetti “Monti” (su tutti, il D.L. 201/2011) nel biennio 2011/2012.

In forza di dette norme, si è configurata la decadenza degli effetti (ovvero la disapplicazione, ancorché senza espressa abrogazione) di tutte le disposizioni legislative nazionali e regionali e regolamentari locali contrastanti con il principio generale per il quale l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Conseguentemente a ciò, laddove eventuali

limitazioni fossero ancor oggi previste da precedenti regolamenti o ordinanze comunali, le stesse devono intendersi automaticamente abolite (ovvero non più efficaci) a fronte del diritto al libero esercizio garantito a ciascuna impresa.

Tutto questo ha trovato opportuna conferma anche in alcune significative pronunce giurisprudenziali che hanno ribadito la prevalenza dei nuovi principi comunitari non solo rispetto al legislatore nazionale o regionale ma anche rispetto alla notoria potestà sindacale (tutt'ora valida) di coordinare gli orari e i turni di apertura delle attività commerciali ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Nello specifico, giova precisare che - nel contesto delle succitate discipline - è prevalente l'interpretazione per la quale il legislatore ha utilizzato l'espressione "esercizi commerciali" in maniera atecnica nelle parti in cui ha inteso individuare l'insieme delle attività produttive sottese allo sviluppo economico del territorio, all'interno della quale possono essere ricondotte ed accomunate in termini di principi applicabili gli ambiti più eterogenei, ivi comprese le attività artigianali di "servizio alla persona" (acconciatori, estetisti, barbieri, tatuatori, ecc),.

Le attività artigianali quindi, e più specificatamente l'artigianato, definito come quell'attività economica volta alla produzione di beni e servizi, organizzata prevalentemente su base individuale e familiare, può essere ricompreso all'interno della più generale categoria di attività "commerciale": in tale ambito, la disciplina degli orari della attività artigianali continua a rimanere "normalmente" oggetto, al pari di quella commerciale, di ordinanza del Sindaco, sulla base delle indicazioni generali eventualmente fornite al riguardo dal Consiglio comunale, anche se il richiamo specifico delle stesse non trova riscontro nel citato articolo 50 del T.U.E.L. .

Detto ciò, a fronte delle intervenute discipline "liberalizzatrici" - alle stesse attività si devono anzitutto applicare in via prioritaria i principi generali di derivazione europea che impongono di non limitarne né l'insediamento né l'esercizio se non per motivi imperativi di interesse generale, ricompresi fra quelli indicati nell'articolo 8, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 59/2010, come indicato anche dall'articolo 31 del D.L. 201/2011 . Tendenza, questa, che - per il vero, per quanto la pubblica amministrazione non ne abbia da subito colto la reale valenza - era già stata avviata nel 2001 con la modifica del Titolo V della Costituzione che - nel conciliare la riconosciuta competenza residuale generale delle Regioni nella materia "commerciale" in genere con le interferenze statali dettate dalla materia funzione con caratteristiche proprie di trasversalità quale la tutela della concorrenza - ha fin da allora ammesso le limitazioni di orario solo se ispirate ad esigenze di interesse pubblico prioritario, via via riconosciute anche dal legislatore (quali l'ambiente o la sicurezza pubblica).

Questi interventi normativi di "liberalizzazione" devono pertanto essere necessariamente riferiti anche alle Vostre attività - analogamente a quanto avvenuto per le attività tipicamente commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, di distribuzione carburanti, ecc.

Si devono quindi applicare in via prioritaria i principi generali di derivazione europea che impongono di non limitarne né l'insediamento né l'esercizio se non per motivi imperativi di interesse generale.

In conseguenza a ciò, si è imposto, pertanto, il principio fondamentale della facoltà in capo a ciascuna impresa di libera autodeterminazione delle modalità di esercizio della propria attività. Ovvero di decidere autonomamente giornate ed orari di apertura, che pertanto devono intendersi liberalizzati e rimessi alla libera scelta di ciascun operatore.

In conclusione, è da ritenersi pertanto che alla data odierna le giornate di apertura e gli orari delle attività artigianali di "servizio alla persona" svolte nel territorio di Castelfranco Veneto non sono oggetto di disposizioni che impongono limitazioni, fatte salve, ovviamente, le specifiche ragioni sanitarie connesse alla criticità epidemiologica da Covid-19, avente rilevanza nazionale, la cui gestione spetta per competenza 'in primis' allo Stato.

Dette attività possono, quindi, liberamente scegliere il giorno di esercizio e l'orario di attività e sono tenute esclusivamente alla pubblicizzazione a favore della propria clientela dell'orario effettivamente svolto con esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno.

Rimane, poi, in capo al titolare – laddove si avvalessse di dipendenti nell'espletamento della propria attività - l'obbligo di rispettare i limiti e le norme previste dal contratto nazionale e dai contratti collettivi di categoria in materia di lavoro subordinato.

A disposizione per ogni chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Castelfranco Veneto, 30 aprile 2021

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
dott. Gianluca Mastrangelo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa*